



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Via S. Pio X, 15 - C.A.P. 31036 Tel. 0422-831810 / Fax 0422-831890

C.F. 80008050264 - P. Iva 00389970260

Posta elettronica: istrana.comune@tin.it - Sito Internet: www.istrana.it

1° POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. 0422-831826

Prot. n. 14230

ORDINANZA N. 54

OGGETTO: Determinazione parametri numerici e norme generali per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 2 legge 05.01.1996, n. 25).

IL SINDACO

VISTO l'art. 2 della legge 5.1.1996, n. 25, il quale dispone testualmente quanto segue: "fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 della medesima legge è rilasciata dai Sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo **extra-domestico**";

DATO ATTO che spetta comunque al Sindaco determinare detto parametro, anche nell'attesa che la Regione intervenga con un proprio provvedimento legislativo in materia secondo le nuove competenze ridisegnate dalla recente modifica costituzionale;

ATTESO che, stante la situazione attuale, si ritiene per la definizione del predetto parametro numerico di proporre una determinazione basata sul rapporto tra esercizi ed il reddito prodotto dalla popolazione residente e fluttuante, secondo gli stessi criteri utilizzati per l'elaborazione dei piani di pubblici esercizi basati sul confronto tra consumi e ricavi per tipo di esercizio;

Visto il parere favorevole della Commissione Consultiva Provinciale Pubblici Esercizi di cui all'articolo 6, della legge n. 287/1991, espresso in data 28 Luglio 2005, con modifiche, sulla proposta contenente la determinazione dei parametri numerici e delle altre condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Vista la legge 25.08.1991, n. 287;

DETERMINA

i seguenti parametri numerici e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande negli esercizi di tipologia A - B - C - D, di cui all'art. 5 della legge n. 287/91, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 05.01.1996, n. 25, in attesa che la Regione intervenga con un proprio provvedimento legislativo od emani appositi criteri e/o parametri, così come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della stessa legge 25 agosto 1991, n. 287, che nel prosieguo sarà chiamata "legge":

Art. 1.

Sfera di applicazione della disciplina transitoria

La presente disciplina transitoria ha per oggetto, esclusivamente, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nell'ambito del territorio comunale.

Art 2.

Suddivisione del territorio in zone

Al fine dell'applicazione della presente disciplina transitoria, il territorio comunale viene ripartito in cinque zone, corrispondenti alle cinque frazioni, di cui all'allegata planimetria: Istrana Capoluogo, Sala, **Pezzan**, **Villanova** e **Ospedaletto**.

Art 3.

Parametri numerici per zona e tipologia dell'esercizio

1. Si conferma il numero delle autorizzazioni di pubblico esercizio rilasciate alla data del 31.12.2004 (abitanti 8.235) per le singole zone secondo il seguente prospetto, nonché il numero di quelle tuttora disponibili per cessazioni intervenute, e si evidenzia anche il numero di quelle attivabili a seguito di nuova istituzione secondo il sotto riportato prospetto relativo al rapporto tra consumi e ricavi:

ZONE (Frazioni)	Autorizzazioni P.E. tipo A			Autorizzazioni P.E. tipo B		
	Rilasciate	Disponibili	Attivabili	Rilasciate	Disponibili	Attivabili
Istrana Capoluogo	4	—	—	9	—	1 (nuova, vedi vincolo)
Sala	3	—	—	3	—	
Pezzan	2	2 (cessate)	—	4	1 (cessata)	
Villanova	2	—	—	3	—	
Ospedaletto	4	—	—	5	—	
Totale	15	2 (cessate)	—	24	1 (cessata)	1 (nuova, vedi vincolo)
Totale autorizzazioni rilasciabili	Rapporto consumi - ricavi: €4.035.067,65 : €243.556 = 16,56 esercizi tipo A			Rapporto consumi - ricavi: €3.881.649,6 : €149.141 = 26,02 esercizi tipo B		



2. Si riporta altresì il seguente prospetto relativo al rapporto tra consumi e ricavi per tipo di esercizio nel Comune di Istrana:

- Consumi totali annui realizzati nel Comune negli esercizi di tipologia A divisi per il ricavo minimo di esercizio: €4.035.067,65 : €243.556 = 16,56 esercizi;
- Consumi totali annui realizzati nel Comune negli esercizi di tipologia B divisi per il ricavo minimo di esercizio: €3.881.649,6 : €149.141 = 26,02 esercizi.

3. Analizzando quindi i suesposti prospetti e dando atto che dalla precedente ordinanza n. 33 del 26.06.2003 rimane tuttora disponibile a seguito di variazioni intervenute negli ultimi anni per cessazione nella Frazione di Pezzan il contingente di 2 **P.E.** di **tipologia A** ed 1 di **tipologia B**, in quanto "in caso di cessazioni di esercizi esistenti si rilasceranno tanti esercizi, della stessa tipologia e nella stessa **zona**, per quanti ne sono cessati", il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con riferimento alle tipologie di cui all'art. 5, primo comma della legge, è consentito nel rispetto dei seguenti limiti:

- Pubblici Esercizi tipo A (paramento con una differenza di + 1,56 esercizi):
 - due (2) autorizzazioni nella frazione di Pezzan per i due **P. E.** cessati;
 - nessuna nuova autorizzazione per tutto il territorio comunale, in quanto con il rilascio dei suddetti due esercizi cessati, il loro numero risulta superiore al dato risultante dal rapporto consumi - ricavi.
- Pubblici **Esercizi** tipo B (paramento con una differenza di + 2,02 esercizi):
 - una (1) autorizzazione nella frazione di Pezzan per il **P.E.** cessato;
 - una (1) nuova autorizzazione nella frazione di Istrana **Capoluogo**, che risulta essere la più carente, in quanto nonostante il rilascio dell'esercizio cessato, il loro numero risulta inferiore di una unità al dato del rapporto **consumi-ricavi**. Ed in particolare questa nuova autorizzazione va rilasciata nella lottizzazione di via F. Gentile e piazza D. **Franceschetti**, urbanizzata successivamente alla data di pubblicazione della precedente ordinanza, ove è stato spostato anche il mercato settimanale del Giovedì, al fine di vitalizzare la nuova "piazza del mercato" denominata "piazza Davide **Franceschetti**" e tutta la zona interessata dal nuovo insediamento, per cui tale pubblico esercizio avrà il vincolo di non **trasferibilità** dalla "piazza del mercato denominata piazza Davide **Franceschetti**".

4. Si specifica inoltre che gli esercizi per la tipologia D vengono assimilati a quelli della tipologia B.

5. Per gli esercizi di tipologia C, il parametro numerico diventa illimitato se, **nell'esercizio**, è prevalente l'**attività** congiunta di trattenimento e svago, **altrimenti** vengono equiparati a quelli per la tipologia A e B. L'**elemento** per valutare la "prevalenza" di detta attività è rappresentato dal rapporto fra la superficie coperta utilizzata per il trattenimento e lo svago che deve essere non inferiore al 60% della superficie totale.

6. E' altresì consentito il rilascio di nuove **autorizzazioni** per pubblici esercizi pertinenti e funzionali a complessi di pubblico servizio od interni a complessi sportivi o ad impianti stradali di distribuzione carburanti secondo le norme regionali "di **indirizzo** programmatico" vigenti (**D.G.R.** 26.05.2004 n. 1562 e **D.G.R.** 18.02.2005 n. 497). In tal caso i pubblici esercizi sono sottoposti al vincolo della non trasferibilità dalla struttura cui sono pertinenti.

7. In caso di cessazioni di esercizi esistenti si rilasceranno tanti esercizi, della stessa tipologia e nella stessa **zona**, per quanti ne sono cessati.

8. Nell'esame di domande pervenute nella medesima data, sarà data priorità alla richiesta di rilascio di autorizzazione in esercizio già esistente con diversa tipologia.

Art. 4.

Distanze minime fra pubblici esercizi e particolari edifici pubblici

Per l'apertura di nuovi esercizi pubblici, il trasferimento o l'ampliamento di quelli esistenti, deve essere rispettata una distanza minima di cinquanta metri da ospedali, scuole e luoghi di culto. A tal fine per distanza s'intende la misura del percorso pedonale più breve, senza il rispetto delle prescrizioni del codice della strada, tra gli accessi più vicini dei rispettivi immobili.

Art. 5.

Modificazioni strutturali degli esercizi

1. Le modificazioni strutturali (ampliamenti e riduzioni, variazioni degli accessi, ecc.) che non costituiscano trasferimento dell'esercizio devono essere comunicate al Sindaco almeno trenta giorni prima della loro attuazione. Alla comunicazione deve essere allegata una planimetria in scala adeguata, nella quale siano evidenziati lo stato di fatto dell'esercizio, nonché le variazioni che si intendono apportare allo stesso.

2. L'attivazione dell'esercizio, a modificazioni realizzate, non può avvenire prima di aver ottenuto l'agibilità dei locali, nonché l'autorizzazione sanitaria, qualora necessaria

Art. 6.

Autorizzazioni temporanee

In occasione di ferie, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Tali autorizzazioni sono rilasciate per quei soggetti che le richiedono in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, che sono in possesso esclusivamente dei requisiti morali, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza afferenti ai locali e le superficie aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto, così come indicato dalla nota della Regione Veneto Prot. 127042/4903 del 24.02.2004, e non sono soggette ad alcun parametro numerico.

Art. 7.

Durata della presente disciplina

La disciplina prevista dalla presente ordinanza ha validità triennale, salvo che nel frattempo intervenga la Regione con un proprio provvedimento legislativo od emani appositi criteri e/o parametri, così come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della stessa legge 25 agosto 1991, n. 287.


Art. 8.
Abrogazione disciplina precedente

La presente ordinanza abroga e sostituisce la precedente n. 33 del 26.06.2003.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio dalla data odierna per giorni trenta, al fine di garantire agli eventuali interessati di prendere visione della stessa. Le domande di apertura di nuovi esercizi potranno essere presentate a partire dal trentunesimo di giorno di pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Istrana, 4 OTT. 2005



p. IL SINDACO
- Fiorin Ing. Enzo -
Enzo Fiorin